



BRINDISI MULTISERVIZI S.r.l.
(Società con unico socio)



REGOLAMENTO SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA'

Approvato con determinazione dell'Amministratore Unico n. 22 del 13/02/2023



INDICE

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Articolo 2 – Articolazione servizi di reperibilità

Articolo 3 – Ambiti di pronto intervento

Articolo 4 – Ruolo del responsabile di riferimento

Articolo 5 – Compiti dell’addetto alla reperibilità

Articolo 6 – Casi di esclusione o di esonero del lavoratore dal servizio di reperibilità

Articolo 7 – Modalità di definizione turni e delle fasce di pronta reperibilità

Articolo 8 – Trattamento economico

Articolo 9 – Riposo compensativo

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione del servizio di pronta reperibilità della Brindisi Multiservizi S.r.l.

La reperibilità è una prestazione di carattere strumentale ed accessoria grazie alla quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per sopperire ad esigenze improvvise e non prevedibili, riferite a settori di attività per i quali sia necessario assicurare la continuità dei servizi e che non possano essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario di lavoro.

Scopo dell'istituto è quello di assicurare che il personale intervenga in caso di insorgenza di una emergenza durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro.

In ragione di quanto sopra, sulla base di esigenze del servizio, i lavoratori in reperibilità possono essere chiamati, con comunicazione scritta (anche con SMS o email) a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro ed a fornire, pertanto, all'azienda, le notizie atte a rintracciarli perché prestino sollecitamente la loro opera, ove questa necessiti.

Art. 2 – Articolazione servizi di reperibilità

Il servizio di pronta reperibilità viene espletato ricorrendo al reclutamento del personale volontario. Il servizio di pronta reperibilità è disposto dall'Amm.re Unico della Brindisi Multiservizi su proposta del Responsabile di riferimento.

Per Responsabile di riferimento si intende il Responsabile del Settore a cui si riferisce il servizio oggetto di reperibilità.

La proposta dovrà evidenziare:

- a) la natura del servizio ed i motivi per i quali si ritiene che lo stesso rientri tra quelli la cui attività deve essere necessariamente garantita;
- b) l'elenco degli specifici interventi che il personale in reperibilità dovrebbe compiere in caso di chiamata;
- c) l'articolazione oraria della reperibilità e l'eventuale durata dell'esigenza se temporanea;
- d) le competenze professionali richieste al personale reperibile in caso di richiesta di intervento.

La reperibilità può essere richiesta:

- a) secondo articolazioni settimanali, da contenersi di norma una settimana su quattro, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, in ragione di 5 giorni, eccettuati i giorni di riposo, ferie e festività di cui al CCNL multiservizi (FISE) applicato da questa società;
- b) per singole giornate della settimana e precisamente:
 - b.1) per ciascuna delle giornate settimanali di normale attività lavorativa;

- b.2) per il sesto giorno della settimana, ove la distribuzione dell'orario di lavoro sia di 5 giorni a settimana; la reperibilità per il sesto giorno può essere richiesta anche in aggiunta a quella di cui al precedente punto a);
- b.3) per le giornate festive di cui al CCNL multiservizi.

Art. 3 – Ambiti di pronto intervento

Il servizio di pronta reperibilità viene istituito nei seguenti ambiti:

- Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici negli edifici comunali;
- Manutenzione per malfunzionamento impianto Parcheggio low cost P8 – Brindisi Casale.

È facoltà della società estendere il servizio di pronta reperibilità anche in altri ambiti o settori lavorativi, previa comunicazione aziendale di integrazione del presente regolamento.

Art. 4 – Ruolo del Responsabile di Riferimento

Il Responsabile di riferimento svolge i seguenti compiti e funzioni:

- individua il personale idoneo allo svolgimento del servizio di reperibilità;
- coordina e sovrintende il servizio di pronta reperibilità;
- predispone l'elenco dei lavoratori inseriti nel servizio di reperibilità;
- impartisce disposizioni e istruzioni al personale addetto al servizio;
- programma ed assegna i turni di reperibilità (tenendo conto del principio della necessaria rotazione tra i dipendenti interessati) e accorda le sostituzioni ove previste;
- riceve i rapporti degli interventi di emergenza;
- comunica all'Ufficio Servizi al Personale la programmazione dei turni di reperibilità adottata, con l'indicazione dei lavoratori coinvolti;
- predispone e trasmette mensilmente all'Ufficio Servizi al Personale una relazione sul servizio di reperibilità svolto per il pagamento dei relativi compensi e per la fruizione dei riposi compensativi.

Art. 5- Compiti dell'addetto alla reperibilità

Il dipendente, durante il periodo di reperibilità:

- a) ha l'obbligo di tenere il telefono di servizio sempre acceso e in condizioni idonee a ricevere chiamate;
- b) risponde prontamente alle chiamate che riceve;

- c) entro 30 minuti dalla chiamata (salvo flessibilità concordata preventivamente con il Responsabile competente in virtù della specifica natura del servizio da espletare in reperibilità) deve recarsi sul luogo di lavoro o comunque nel diverso luogo dove deve essere eseguito l'intervento, ovvero si attiva per l'espletamento del servizio;
- d) al termine di ogni intervento redige un verbale relativo alla chiamata ricevuta e/o all'intervento effettuato, che dovrà essere inoltrato al Responsabile competente.

Per ciascuna chiamata vanno annotati nel verbale: il soggetto richiedente; l'ora e la data; la natura dell'evento o della situazione determinatasi; i provvedimenti adottati; l'eventuale personale intervenuto; la durata dell'intervento;

Qualsiasi variazione o impedimento nello svolgimento del proprio turno di reperibilità sono immediatamente comunicati al Responsabile di riferimento che provvede alla sostituzione.

Per lo svolgimento del servizio in reperibilità, il dipendente utilizza le autovetture che compongono il parco auto aziendale. Su espressa richiesta del lavoratore, o in caso di indisponibilità di veicoli aziendali, il Responsabile competente potrà autorizzare l'utilizzo della vettura privata, ove tale utilizzo consenta una soluzione tempestiva e più efficace della problematica. Il lavoratore potrà chiedere il rimborso chilometrico delle spese effettuate, tramite giustificativi di spesa approvati dal responsabile competente.

Il dipendente che, pur essendo inserito in un turno di reperibilità, di fatto non risulti reperibile o che non comunichi immediatamente il proprio impedimento, non ha più diritto al compenso maturato per il turno di reperibilità.

In caso di rifiuto o di tardivo intervento, il dipendente interessato è automaticamente escluso da qualunque ulteriore turno di reperibilità.

Art. 6– Casi di esclusione o di esonero del lavoratore dal servizio di reperibilità

Sono esonerati dal prestare servizio in reperibilità:

- a) i lavoratori legittimamente assenti dal servizio per la sussistenza di una delle diverse cause di sospensione del rapporto di lavoro previste sia dalla legge che dal contratto collettivo (malattia, congedo di maternità, aspettative, ecc.);
- b) i dipendenti che non possano garantire il raggiungimento della sede di lavoro entro 30 minuti dalla chiamata;
- c) i lavoratori in ferie preventivamente autorizzate;
- d) in presenza di specifiche discipline legislative e contrattuali e in relazione alle caratteristiche organizzative e temporali del servizio di reperibilità di cui si tratta, le lavoratrici madri ed i lavoratori padri con figli di età non superiore a tre anni, i lavoratori che hanno a carico un

disabile, ai sensi della legge n.104/1992, i lavoratori con rapporto di tempo parziale. Tali situazioni saranno, comunque, valutate di caso in caso.

Art. 7 - Modalità di definizione turni e delle fasce di pronta reperibilità

Il dipendente non può essere messo di turno reperibilità per un periodo superiore a dieci volte (10 periodi) in un mese.

Nell'ambito delle 24 ore della giornata lavorativa, il periodo di reperibilità può essere fissato anche in una fascia superiore alle 12 ore (ad esempio, 18 ore, 20 ore o 24 ore).

Il servizio di reperibilità non opera durante l'orario d'ufficio dei servizi interessati.

La programmazione dei turni dei dipendenti viene predisposta dal responsabile di riferimento mensilmente/bimestralmente/trimestralmente con congruo anticipo e con criteri di rotazione, al fine di consentire una equa e periodica distribuzione dei turni tra i dipendenti coinvolti, anche e soprattutto nella giusta alternanza con riferimento alle domeniche e alle festività infrasettimanali civili e religiose.

Art. 8 - Trattamento economico

Al personale in reperibilità sarà corrisposto, indipendentemente dallo svolgimento di una effettiva prestazione lavorativa, il compenso di:

- euro 10,32 per i periodi di reperibilità che cadono nelle giornate settimanali di normale attività lavorativa (per esempio, se la normale attività lavorativa settimanale del lavoratore è distribuita su 5 giorni a settimana - ad esempio dal lunedì al venerdì - ed il medesimo lavoratore è in reperibilità in una od in tutte queste cinque giornate, alla fine del proprio turno di servizio di normale attività lavorativa, ad esso sarà dovuta per ciascuna giornata di reperibilità l'importo di € 10.32, indipendentemente dallo svolgimento di un'effettiva prestazione lavorativa in detto periodo);
- euro 12,32 per i periodi di reperibilità che cadono nella sesta giornata settimanale (ove l'orario normale di lavoro del lavoratore sia distribuito su 5 giorni alla settimana);
- euro 15,32 per i periodi di reperibilità che cadono durante le giornate festive o le festività.

Tali importi sono destinati a remunerare esclusivamente la disponibilità del lavoratore ed il parziale sacrificio del godimento dei suoi periodi di riposo, al di fuori dell'orario di lavoro.

L'indennità di reperibilità può essere corrisposta anche in misura ridotta in proporzione alla corrispondente riduzione della durata della reperibilità;

Nel caso in cui, durante il periodo di reperibilità, il lavoratore renda una effettiva prestazione lavorativa (reperibilità attiva), lo stesso ha diritto:

- a) a percepire il compenso per lavoro straordinario per le ore effettivamente lavorate, secondo le previsioni del CCNL, o le maggiorazioni previste per il lavoro festivo ove la reperibilità attiva sia stata prestata durante la festività;
- b) oppure, su richiesta dello stesso lavoratore, ad un equivalente riposo compensativo.

Art. 9 - Riposo Compensativo

Oltre al relativo trattamento economico, quando il periodo di reperibilità cada di domenica o nella giornata di riposo settimanale od in quella della festività, secondo il turno assegnato, ove nel corso dello stesso sia stato chiamato ad effettuare la prestazione lavorativa (reperibilità attiva), il lavoratore ha diritto ad un riposo compensativo.

Parimenti il lavoratore avrà diritto ad un periodo di riposo compensativo anche quando, nell'ipotesi della reperibilità giornaliera di cui alla lett. b.1) dell'art. 2 del presente regolamento (ossia nell'ipotesi in cui il turno di reperibilità cada in una delle giornate di normale attività lavorativa, prima o dopo l'inizio o la cessazione dell'orario normale di lavoro giornaliero), il periodo di reperibilità attiva superi le 5 ore giornaliere.

La durata del riposo compensativo è sempre corrispondente a quella del periodo di reperibilità attiva.

Tuttavia la fruizione del riposo compensativo non comporta alcuna riduzione dell'orario normale di lavoro settimanale (il lavoratore, nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, deve comunque effettuare le 40 ore di lavoro settimanali).

Poiché inoltre il diritto al riposo compensativo può essere considerato disponibile (e quindi anche oggetto di rinuncia) ai sensi dell'art. 2113 del codice civile, il dipendente può rinunciare a tale tipologia di riposo mediante una propria manifestazione di volontà, in forma scritta, comunicata al responsabile competente ed all'ufficio Servizi al Personale.

Tale rinuncia, invece, è assolutamente impossibile relativamente al recupero dell'attività prestata nel riposo settimanale.

L'indennità di reperibilità ed il compenso per le attività effettivamente prestate a seguito di chiamata nell'ambito della reperibilità stessa, sono erogati mensilmente, sulla base di un elenco predisposto dal responsabile competente, con le indicazioni concernenti i lavoratori interessati, i periodi di reperibilità svolti e gli interventi eventualmente effettuati, trasmesso all'Ufficio Personale.